


COMUNE DI P E R O

PROVINCIA DI Milano



Pratica N. 2/84

Prot. N. 9426/83

CONCESSIONE EDILIZIA

IL SINDACO

Vista la domanda Dott. Franca Vimercati per Officine Meccaniche
Vimercati spa

Codice fiscale VMR FNC 23R66 F205N ; tendente ad ottenere la con-
cessione per eseguire in questo Comune (catasto foglio mappali N.

Via Vincenzo Monti N. 32 - 34 I lavori di:
demolizione capannone e tettoie esistenti e realizzazione di nuovo
capannone.

Visti gli atti tecnici ed amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale N.

In data 7 ott 83 ;

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Vista la legge 17 agosto 1942, N. 1150 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1967, N. 765;

Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, N. 383;

Vista la legge 28 gennaio 1977, N. 10;

Vista la legge 10 maggio 1976 N. 319 ed il D.L. 10 agosto 1976 N. 544;

(1) Visto che il progettista e direttore dei lavori è l'arch. Eugenio
Gerli c.f. GRM GNE 23L15 F205L

Vista la quietanza n° 1164 del 21/12/83;

Vista l'impegnativa regolarmente registrata.

Rilascia la

CONCESSIONE

al Signor Franca Vimercati
per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia,
di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè
riescano solidi, igienici, decorosi ed atti alla loro destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il
sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate:

- 1) - I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
 - 2) - deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
 - 3) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
 - 4) - per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.
- Le aree o spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, al lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) - per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
 - 6) - gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
 - 7) - l'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
 - 8) - l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
 - 9) - è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
 - 10) - dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
 - 11) - Il titolare della Concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente Concessione di costruzione (ai sensi dell'art. 10 — ultimo comma — della legge 6 agosto 1967, n. 765);
 - 12) - la costruzione dovrà essere iniziata entro e non oltre un anno dalla data di rilascio della presente concessione;
 - 13) - la costruzione dovrà essere ultimata e resa abitabile od agibile entro e non oltre il termine di mesi 36 dalla data del rilascio della presente concessione;
 - 14) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
 - 15) - Dovranno essere osservate le Leggi Regionali vigenti in materia di disciplina delle acque di rifiuto.

-che venga presentata richiesta di autorizzazione allo scarico ai sensi della Legge 10 mag. 76 n° 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

-che venga presentata la relazione tecnica prevista dal DPR 322 del 14/4/71.

Il rilascio della Concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente Concessione.

Si allega un esemplare dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Dalla Residenza municipale, li 7-10-83



IL SINDACO

CAV. ENZO C. TRATA

Marco R. Borelli